

diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della C.E.D.U.

Al fine di poter individuare i detenuti aventi diritto, l'applicativo A.S.D. è stato integrato con un'ulteriore applicazione di supporto (denominata Applicativo 18) che, partendo dall'elaborazione dei dati di SIAP/Afis, riepiloga per singolo soggetto detenuto, eventuali giorni di detenzione “in sofferenza” (meno di tre mq), rapportando il numero degli occupanti della cella nel periodo di detenzione con i relativi metri quadri della cella, sì da rispondere ai quesiti proposti dalla Magistratura di Sorveglianza.

Tenuto conto che la Magistratura di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, che interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza, sono state rilasciate le credenziali di accesso all'Applicativo a tutti i Tribunali ed Uffici di Sorveglianza d'Italia che possono, in tal modo, disporre di un valido supporto di conoscenza aggiornata *tout court* delle mutevoli realtà dei singoli Istituti, nonché di un sistema di informazioni utili ai fini di un'efficace e tempestiva trattazione e decisione dei ricorsi.

Si rappresenta, altresì, che l'A.S.D. è in continua evoluzione ed integrazione con nuove funzionalità che vengono richieste, di volta in volta, sia dai vertici Dipartimentali che dalle Direzioni degli Istituti nonché dall'Ufficio III – Attività Ispettiva e di Controllo.

Infatti, tenuto conto dell'interesse del Ministro rivolto alle modalità custodiali (regime ordinario, c.d. “chiuso”, e regime “aperto”), nonché alla corretta applicazione della “vigilanza dinamica”, di recente l'applicativo in argomento, è stato implementato con l'inserimento di un ulteriore schema sinottico nel quale sono riportati analiticamente il numero dei detenuti allocati presso le sezioni a custodia “aperta” e quelli allocati presso le sezioni ordinarie (custodia “chiusa”), nonché il numero dei reparti ed il totale dei ristretti sottoposti a vigilanza dinamica, come si può osservare nella dettagliata tabella sottostante.

Detenuti con "sezione di assegnazione" alla data del 16.10.2017						Reparti a Vigilanza Dinamica		Detenuti per Sesso	
Provveditorato	Totale	Sezioni a custodia aperta	Sezioni ordinarie (custodia chiusa)	41 bis	Alta Sicurezza	Numero Reparti	Detenuti dislocati	DONNE	UOMINI
PRAP PIEMONTE VALLE D'AOSTA E LIGURIA	5.744	3.516 - 61,21%	1.642 - 28,59%	69	517	71	1.730	225	5.519
PRAP LOMBARDIA	8.379	5.942 - 70,92%	1.724 - 20,58%	92	621	43	2.219	446	7.933
PRAP EMILIA ROMAGNA E MARCHE	4.401	2.847 - 64,69%	977 - 22,20%	104	473	34	876	193	4.208
PRAP VENETO	3.498	1.809 - 51,72%	1.504 - 43,00%	18	167	28	493	186	3.312
PRAP TOSCANA E UMBRIA	4.695	2.729 - 58,13%	989 - 21,06%	110	867	22	420	172	4.523
PRAP LAZIO ABRUZZO E MOLISE	8.608	5.983 - 69,51%	1.420 - 16,50%	244	961	50	1.757	469	8.139
PRAP CAMPANIA	7.219	3.157 - 43,73%	2.337 - 32,37%	0	1.725	25	534	342	6.877
PRAP PUGLIA E BASILICATA	3.919	928 - 23,68%	2.403 - 61,32%	0	588	8	234	161	3.758
PRAP CALABRIA	2.671	165 - 6,18%	1.400 - 52,41%	0	1.106	1	28	53	2.618
PRAP SICILIA	6.398	1.976 - 30,88%	3.140 - 49,08%	0	1.282	39	1.074	149	6.249
PRAP SARDEGNA	2.291	1.011 - 44,13%	635 - 27,72%	90	555	8	145	51	2.240
Totale	57.823	30.063 - 51,99%	18.171 - 31,43%	727	8.862	329	9.510	2.447	55.376

LE POLITICHE DI TRATTAMENTO DEI DETENUTI, AVENDO SPECIFICO RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI CIRCUITI PENITENZIARI, AI CRITERI ADOTTATI NELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 41 BIS O.P., AL TRATTAMENTO DELLE TOSSICODIPENDENZE E DELLE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE, NONCHÉ ALLA PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE

4.1. Organizzazione dei diversi circuiti penitenziari e criteri adottati nell'attuazione dei provvedimenti ex art. 41 bis O.P.

L'ufficio detenuti Alta Sicurezza della direzione generale detenuti e trattamento si occupa della gestione dei detenuti ascritti al circuito di alta sicurezza, dei soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P., di quelli con attività di collaborazione con la giustizia e dei loro congiunti, inseriti in apposito circuito al fine di tutelarne l'incolumità e preservarli da possibili atti di ritorsione e/o vendetta da parte degli altri detenuti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni dipartimentali, sono inseriti nel circuito di alta sicurezza i detenuti imputati e/o condannati: per reati legati alla criminalità organizzata (art. 416 bis c.p. e fattispecie aggravate dall'art. 7 Legge 203/1991); per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p.; per il reato di cui all'art. 74 comma 1 D.P.R. 309/1990, quando rivestano il ruolo di promotori, direttori, organizzatori o finanziatori dell'associazione. Sono inoltre inseriti nel citato circuito i soggetti imputati e/o condannati per reati di terrorismo nazionale o internazionale e quelli fuoriusciti dal circuito del regime speciale per annullamento o mancato rinnovo del decreto ministeriale di cui all'art. 41 bis O.P..

Alla data dell'11 ottobre 2017 risultano presenti **8.862** detenuti alta sicurezza, **728** soggetti sottoposti al regime speciale del 41 bis O.P., **524** collaboratori della giustizia e **124** congiunti.

I detenuti ascritti al circuito Alta Sicurezza 2 risultano essere **90**, di questi **62** risultano ristretti per reati afferenti il terrorismo internazionale di matrice islamica e sono **28** sono appartenenti ad organizzazioni terroristiche nazionali (Brigate Rosse, movimenti Anarchici, NAR). Rispetto allo stesso periodo dell'anno 2016 le presenze di detenuti ristretti per reati riconducibili al terrorismo islamico risultano essere **umentate del 41%**. Anche per tali motivi si è reso necessario istituire nel mese di marzo la sezione AS2 femminile presso la CC di Nuoro, oltre a quelle maschili istituite nel 2016 presso la CC di Sassari e CC Nuoro.

Dette categorie di detenuti richiedono una attenta e costante attività di controllo e monitoraggio da parte dell'Ufficio competente, a partire dalla individuazione della più idonea

sede di assegnazione, al fine di consentire un raggruppamento omogeneo dei detenuti, così come richiesto dalle norme dell'ordinamento penitenziario, che consenta di soddisfare da un lato le esigenze di sicurezza connesse al circuito evitando eccessive concentrazioni di detenuti appartenenti alla medesima consorceria criminale ovvero a gruppi contrapposti, e dall'altro la possibilità di procedere ad un percorso trattamentale rieducativo comune. L'inserimento nel circuito di alta sicurezza non implica, infatti una differenza nel regime penitenziario in relazione ai diritti e ai doveri dei detenuti e alla possibilità di accedere alle opportunità trattamentali, se non quelle espressamente previste dalla legge con riferimento alla natura del titolo detentivo.

È altresì costante il raccordo con le competenti procure distrettuali antimafia che, compatibilmente con le eventuali attività investigative in corso, forniscono elementi e informazioni utili alla migliore gestione penitenziaria dei soggetti sopra indicati.

Si sta dunque procedendo, con la progressiva acquisizione di nuovi spazi detentivi, alla graduale redistribuzione anche dei detenuti ascritti al circuito di alta sicurezza in considerazione della posizione giuridica degli stessi, tenendo anche conto - compatibilmente con le esigenze di sicurezza e opportunità penitenziaria connesse al circuito - delle condizioni di affollamento degli istituti delle diverse regioni del Paese, secondo le indicazioni del Capo del Dipartimento.

Prosegue l'impulso alle procedure di declassificazione per l'eventuale estromissione dal circuito alta sicurezza e l'inserimento nelle sezioni dedicate ai soggetti comuni, in attuazione delle disposizioni della circolare n. 495 del 5 maggio 2015, valorizzando la competenza d'ufficio delle direzioni penitenziarie, in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni dipartimentali in materia. Alla luce di quanto sopra, alla data dell'11 ottobre 2017, all'esito delle procedure di declassificazione avviate, sono stati estromessi dal circuito alta sicurezza **308** soggetti, **il 28%** in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

È stato altresì ulteriormente incrementato, per i detenuti alta sicurezza, il ricorso al sistema della partecipazione a distanza agli impegni di giustizia, tramite il sistema della videoconferenza, con la conseguente riduzione delle traduzioni e gli indubbi vantaggi sotto il profilo della sicurezza e del risparmio delle risorse umane e finanziarie.

La legge n. 103 del 23 giugno 2017 cd "*Riforma Orlando*" ha infatti apportato significative modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario, modificando all'art.1 comma 77 della stessa, l'articolo 146 bis norme att. c.p.p., estendendo il ricorso "obbligatorio" della partecipazione a distanza a tutti quei soggetti ristretti per reati

gravi, connessi alla criminalità organizzata, collaboratori e testimoni di giustizia, oltre che nei confronti dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex art. 41 bis 2/c O.P.

Tali innovative modifiche entreranno in vigore entro un anno dalla pubblicazione della legge, avvenuta in data 3 agosto 2017, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge stessa e indicati nel seguente art. 1 comma 81.

Dal primo gennaio 2017 sono stati infatti già attivati **16.506** collegamenti in videoconferenza (detenuti 41 bis, collaboratori della giustizia, detenuti alta sicurezza, esami testimoniali, videoconferenze internazionali).

Per quanto concerne in particolare il trattamento dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P., si evidenzia che in data 2 ottobre 2017 è stata emessa dal Capo Dipartimento la lettera circolare n. 3676/6126 contenente le disposizioni relative all'organizzazione del citato circuito, al fine di garantire l'uniformità nella gestione dello stesso nei vari penitenziari della Repubblica.

Al riguardo si segnala che i Decreti Ministeriali di prima applicazione emessi dal primo gennaio 2017 sono **32**, quelli di riapplicazione a seguito di annullamento da parte del Tribunale di Sorveglianza ammontano a **7**, mentre risultano pari a **182** quelli rinnovati.

I decreti annullati sono **5** mentre quelli revocati a seguito di intrapresa attività di collaborazione sono **1**.

4.2. Trattamento delle tossicodipendenze e delle persone affette da patologie psichiatriche

Sul versante del disagio psichico delle persone detenute l'impegno risulta incessante. Infatti, il fenomeno richiede attenzioni costanti e orienta l'azione dell'intero Dipartimento ad impiegare tutte le idee, le energie e le risorse disponibili per contrastare quanto più possibile tali eventi, tra l'altro, dando attuazione alla direttiva impartita dal Ministro in data 2 maggio 2016. In particolare, la Direzione generale detenuti e trattamento ha direttamente partecipato ai lavori del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria, fornendo un decisivo impulso per una rapida definizione del piano di contrasto ai suicidi in carcere che è stato effettivamente approvato dalla Conferenza Unificata il 27.7.2017. Ad oggi, gran parte degli Istituti sono dotati o stanno per dotarsi dei protocolli in esso previsti e sono stati attuati, di concerto con le Autorità Sanitarie, i presidi e gli strumenti concordati. Inoltre, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento svolge una continua opera di promozione per la realizzazione delle "Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale", sezioni istituite

all'interno di uno o più Istituti Penitenziari ordinari per ciascuna Regione, in attuazione dell'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata in data 13 ottobre 2011. Le predette Articolazioni sono gestite sotto il profilo sanitario dal Servizio Sanitario Regionale e dai rispettivi Dipartimenti di Salute Mentale e sono destinate all'accoglienza delle persone ristrette in carcere affette da patologie di natura psichiatrica o dal disagio derivante dalla privazione della libertà a cui vengono offerte cure ed assistenza per alleviare lo stato patologico. Nelle Articolazioni sono assegnati i detenuti condannati a pena diminuita ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 230/2000, i detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione ai sensi dell'art. 148 c.p., i detenuti sottoposti all'accertamento dell'infermità psichica ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 230/2000, nonché le persone che in stato di detenzione abbiano manifestato disagio psichico e per le quali, almeno temporaneamente, l'allocazione ordinaria in istituto sia considerata dai sanitari non opportuna.

Sul territorio nazionale le Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale sono previste in 35 istituti penitenziari per un totale di 520 posti letto.

Al 30 settembre 2017, le Articolazioni risultavano attive in n. 29 istituti penitenziari, per un totale di n. 427 posti letto, dei quali n. 31 per donne e n. 9 per disabili. Ulteriori 93 posti letto sono, allo stato, indisponibili per ristrutturazione delle camere di pernottamento o perché non ancora attivate le relative sezioni. E' in programma l'apertura delle Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale nei seguenti istituti penitenziari: Roma Regina Coeli, Velletri, Viterbo, Perugia e Spoleto.

In Toscana, sono stati conclusi i lavori di realizzazione delle Articolazioni nelle Case Circondariali di Firenze Sollicciano e di Livorno e sono in corso i contatti per concordare la data di apertura, con la Regione e le ASL, che comunque assicurano l'assistenza psichiatrica alle persone detenute presenti in quelle sedi, nonché l'esecuzione dei provvedimenti ex art. 112 DPR 230/2000. In particolare, dal mese di febbraio 2017 sono state attivate le Articolazione per la Tutela della Salute Mentale presso la Casa Circondariale di Pavia, per n. 22 posti letto di cui disponibili al momento n. 10, nonché di Lecce, per complessivi n. 23 posti letto. Nel mese di settembre è ripresa l'attività della ATSM della Casa Circondariale di Verona, essendo ormai conclusi i lavori di ristrutturazione degli ambienti. In data 15 settembre 2017 è stato aperto anche il Servizio ad Assistenza Intensificata - SAI della Casa Circondariale di Catanzaro, che vede al suo interno anche una ATSM per n. 12 posti letto, che saranno resi disponibili non appena concluse le procedure di assunzione del personale sanitario dedicato. A seguito dell'approvazione del DPCM del 1° aprile 2008 questa

Amministrazione agisce in sinergia con le autorità sanitarie per garantire condizioni detentive conformi ai principi di umanità e dignità anche nel campo della prevenzione del suicidio.

4.3. Prevenzione della radicalizzazione

Rispetto al fenomeno della **radicalizzazione** l'Ufficio detenuti Media Sicurezza svolge soltanto una attività di collaborazione con il Nucleo investigativo centrale (NIC) in ordine ai movimenti che attengono al singolo soggetto. Infatti, nel caso in cui le Direzioni di Istituto segnalino che detenuti di media sicurezza abbiano mostrato segni di radicalizzazione, il Nucleo Investigativo attiva nei loro confronti una procedura di monitoraggio che prevede l'acquisizione di dati che riguardano i quotidiani aspetti della vita penitenziaria del soggetto al fine di approntare ogni intervento ritenuto via via più opportuno. Pertanto, ove il detenuto media sicurezza, per il quale è in corso attività di monitoraggio, venga trasferito a qualsiasi titolo in altro Istituto, l'Ufficio provvede contestualmente ad informare il Nucleo Investigativo centrale per quanto di competenza.

La continua evoluzione del fenomeno terroristico, mutato non solo nelle manifestazioni di violenza, ma anche da un punto di vista embrionale ed aggregativo, ha indotto l'Amministrazione Penitenziaria a calibrare, di volta in volta, mirati allertamenti anche attraverso una attenta valutazione dei processi operativi adottati dalle Direzioni degli Istituti Penitenziari per l'individuazione, in carcere, dei segnali di una radicalizzazione violenta.

Infatti, la sofferenza per la privazione della libertà, l'insoddisfazione nei confronti del sistema giuridico e/o carcerario, a cui può aggiungersi la pressione o violenza (*fisica e/o psicologica*) del gruppo e l'influenza di soggetti radicalizzati, sono tutti elementi che a volte acuiscono il sentimento di profondo isolamento e di emarginazione dei soggetti più deboli, generando un desiderio di appartenenza, di identità di gruppo, di tutela e guida religiosa, che possono costituire i prodromi di una radicalizzazione.

La libertà di culto, diritto costituzionalmente garantito, è specificatamente riconosciuta all'interno degli Istituti Penitenziari ed è disciplinata dalla legge penitenziaria (art. 26 dell'Ordinamento Penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354 e art. 58 del Regolamento di Esecuzione della Legge penitenziaria, DPR del 30 giugno 2000 n. 230). Partendo da tale precetto normativo è chiaro che la radicalizzazione violenta di natura confessionale si basa, in particolare, su una errata rappresentazione della tradizione culturale e religiosa.

A tal proposito è opinione condivisa, anche a livello internazionale, che il corretto insegnamento e la pratica religiosa possono annoverarsi tra le misure appropriate per la lotta

all'indottrinamento ideologico, in quanto costituiscono sostegno dei detenuti nello sviluppo della loro personalità, spesso fragile sul piano culturale, familiare economico e a rischio di finire vittima della propaganda jihadista.

Per tali motivi e per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di **ministri di culto islamici**, le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che stabilisce la comunicazione delle generalità del ministro di culto, nonché della moschea o della comunità di appartenenza, alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'Interno, per l'acquisizione di parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere.

Il procedimento prevede l'invio alla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento anche dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 17 dell'ordinamento penitenziario.

Invero, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il DAP e l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia (U.CO.I.I.) per favorire l'accesso, nei plessi penitenziari, di tali figure che possano fornire un'adeguata assistenza spirituale ai prefati detenuti.

Questa soluzione è studiata per la necessità di poter condurre, all'interno dell'istituto penitenziario, la preghiera collettiva del venerdì e di tutelare il diritto dei detenuti di poter usufruire di una guida spirituale.

Va inoltre precisato che, quando si parla di emergenza delle tendenze alla radicalizzazione negli istituti, è necessario distinguere le seguenti categorie:

*I detenuti per reati di terrorismo o estremismo di natura politica-religiosa; (**terroristi**)*

*I detenuti per altri reati (violazione legge stupefacenti, furti, etc), ma che condividono un'ideologia estremista e risultano carismatici nei confronti della popolazione detenuta (**leaders**);*

*I detenuti per altri reati (violazione legge stupefacenti, furti, etc), facilmente influenzabili all'ideologia estremista (**followers**).*

L'individuazione di un processo di radicalizzazione in corso e l'esatto riconoscimento del tipo di classificazione, appare propedeutico ad una più idonea attività di depotenziamento (de radicalizzazione).

Infatti, i detenuti ristretti per reati di terrorismo sono assegnati nei circuiti Alta Sicurezza 2, che prevedono la rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta con una conseguente impossibilità di porre in essere attività di indottrinamento e reclutamento.

Per quanto riguarda invece i soggetti appartenenti alla seconda categoria, cd. *leaders*, è indispensabile adottare idonee misure sia per impedire che persone più fragili, cd. *followers*, a loro vicine siano radicalizzate, al punto da accettare opinioni di estremismo violento che possano portare ad atti di terrorismo, che per individuare, gestire e reinserire i soggetti già radicalizzati.

Premesso quanto sopra, l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice Jihadista ha indotto il D.A.P. ad adottare, nel corso degli anni, una serie di misure di controllo di carattere preventivo sempre più affinate, volte a contrastare la fenomenologia fondamentalista.

I risultati di tali attività vengono condivisi, in un'ottica di cooperazione, con il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.) e con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per le predette attività e per quelle connesse al fenomeno del rischio di radicalizzazione violenta in carcere, si avvale stabilmente del Nucleo Investigativo Centrale che raccoglie tutte le informazioni assunte dagli istituti penitenziari, relative al rischio di radicalizzazione di un soggetto, e sulla base di queste, oltre che prevenire e contrastare il fenomeno, fornisce, alle Direzioni degli Istituti Penitenziari, un valido supporto utile a discernere il fanatismo dalla legittima pratica religiosa e consentire alle stesse di intervenire con appositi correttivi, anche attraverso specifici processi di de-radicalizzazione.

Nello specifico, monitora sia i soggetti ristretti per reati di terrorismo internazionale, sia coloro che sono segnalati per presunte attività di proselitismo e di reclutamento.

L'analisi del fenomeno, condotta dal Nucleo Investigativo Centrale con la collaborazione delle articolazioni regionali e locali, si sviluppa su tre diversi livelli.

Il **primo livello** - classificato ALTO - che raggruppa i soggetti per reati connessi al terrorismo internazionale e quelli di particolare interesse per atteggiamenti che rilevano forme di proselitismo, radicalizzazione e/o di reclutamento.

Il **secondo livello** - classificato MEDIO - raggruppa i detenuti che all'interno del penitenziario hanno posto in essere più atteggiamenti che fanno presupporre la loro vicinanza alle ideologie jihadista e quindi, ad attività di proselitismo e reclutamento.

Il **terzo livello** - classificato BASSO - raggruppa quei detenuti che, per la genericità delle notizie fornite dall'Istituto, meritano approfondimento per la valutazione successiva di inserimento nel primo o secondo livello ovvero il mantenimento o l'estromissione dal terzo livello.

Il Nucleo Investigativo Centrale provvede, inoltre, ad analizzare i dati inerenti la vita intramuraria³ ed i contatti con l'esterno⁴ di ogni detenuto, con cadenza mensile (*primo livello*) e con cadenza bimestrale (*secondo livello*).

Per ciò che attiene, invece, i soggetti che rientrano nel terzo livello, le Direzioni degli Istituti Penitenziari sono esortate ad inviare aggiornamenti solo quando emergano utili e tangibili notizie collegate al rischio di radicalizzazione e di proselitismo e che possano fornire significativi elementi per il successivo inserimento nel secondo o primo livello.

A tal proposito si segnala che le notizie di monitoraggio sono acquisite anche tramite l'applicativo n. 6 che, attraverso l'inclusione di nuovi campi informativi⁵, rende possibile una analisi mirata e più approfondita del soggetto.

Infine, non va sottaciuto che attraverso tale applicativo è possibile rilevare se un detenuto sottoposto a profilo di analisi, sanzionato disciplinarmente, si trovi in sezione a regime a custodia aperta o chiusa. Tanto al fine di aderire alle disposizioni del Capo del Dipartimento che prevedono lo spostamento del soggetto in un reparto a custodia chiusa, qualora si renda responsabile di comportamenti aggressivi o irrispettosi del regime penitenziario.

Va precisato che il monitoraggio consiste meramente in un'osservazione empirica attraverso la quale è possibile accertare la sua eventuale adesione ad idee estremiste, attuare procedure di *deradicalizzazione*⁶, o in caso di prossima scarcerazione di segnalazione alle Forze dell'Ordine sul territorio per attuare delle misure di prevenzione quali, ad esempio, la riservata vigilanza.

Per rendere più incisivo e capillare il contrasto al fenomeno sono stati predisposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria specifici moduli di formazione a partire dal 2010 e tuttora in atto.

Tali corsi sono riservati, non solo al personale di Polizia Penitenziaria, ma anche Comandanti dei Reparti, Direttori ed esperti ex art 80.

³ Relazione comportamentale redatta dal personale di Polizia Penitenziaria, relazione di sintesi dell'area pedagogica, infrazioni disciplinari, ubicazione nella stanza detentiva, etc.

⁴ Flussi di corrispondenza epistolare, somme di denaro inviate e/o ricevute, colloqui visivi e telefonici e pacchi postali.

⁵ Attraverso una collaborazione tra l'ex Centro Elaborazione Dati del DAP ed il NIC, sono stati realizzati dei pannelli che consentono la visione in tempo reale di tutte le informazioni inserite nel sistema SIAP- AFIS ed inerenti la vita penitenziaria (disciplinari, relazioni dell'area giuridico-trattamentale, ubicazioni, etc) e i contatti con l'esterno (flussi di corrispondenza, colloqui, telefonate, etc. dei detenuti). Attualmente, su richiesta del NIC, il Servizio Informatico Penitenziario ha realizzato una modifica al sistema SIAP-AFIS che consente l'inserimento della relazione comportamentale anche da parte del personale di polizia penitenziaria.

⁶ Ad esempio la Direzione Generale Detenuti può disporre il trasferimento per decontestualizzare il soggetto da un ambiente che possa aver favorito la sua radicalizzazione violenta, oppure l'area educativa può intensificare i colloqui con il soggetto coinvolgendo anche gli esperti ex art 80 L 354/75, etc.

Non va sottaciuto, infine, che i detenuti sottoposti a profilo di analisi dal Nucleo Investigativo Centrale, sono segnalati allo staff multidisciplinare⁷ dell'istituto penitenziario di pertinenza, per la presa in carico e per l'individuazione di un'eventuale strategia di depotenziamento (**deradicalizzazione**).

Infatti, in Italia, il trattamento dei detenuti risponde ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto nei confronti dei quali, qualora condannati, è attuata una osservazione scientifica della personalità che rileva le eventuali carenze fisiopsichiche.

Attività di coordinamento, supporto ed informazione, vengono inoltre quotidianamente fornite dal Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia penitenziaria che si occupa dello studio, della raccolta, dell'elaborazione e dell'analisi dei dati forniti dalle singole strutture penitenziarie.

In tale ottica, al fine di dotare gli Istituti di ulteriori spunti di riflessione, sono state fornite una serie di informazioni denominate “*indicatori sulla radicalizzazione*” che consentono di rilevare situazioni meritevoli di attenzione, come i cambiamenti fisici (modo di vestire, crescita della barba, etc) oppure comportamentali (intensificazione della preghiera, ostilità nei confronti del personale, etc.).

Questi elementi costituiscono dei validi strumenti conoscitivi e concorrono nella definizione del profilo personologico del detenuto potenzialmente esposto ad una azione di indottrinamento ideologico.

Tali indicatori, estrapolati dal manuale denominato “*Violent Radicalization – Recognition of and Responses to the Phenomenon by Professional Groups Concerned*” (elaborati sulla falsariga del modello sviluppato dal *New York City Departement*), sono stati realizzati dagli Stati Membri dell'Unione Europea, nell'ambito di un progetto contro la radicalizzazione (Manuale sulla radicalizzazione violenta - Commissione europea – Direzione Generale della Giustizia, Libertà e Sicurezza, 2008), e celermente adattati alla realtà penitenziaria italiana.

Sostanzialmente, si tratta di elementi inerenti l'osservazione: della pratica religiosa, della routine quotidiana, dell'organizzazione della stanza detentiva, del comportamento con le altre persone e degli eventuali commenti sugli eventi politici e di attualità.

L'esperienza maturata nello studio di tale fenomeno ha evidenziato che i comportamenti tipici dei soggetti radicalizzati sono quelli di sfidare o comunque non riconoscere le autorità, evitare la vicinanza di detenuti non musulmani e soprattutto rifiutarne categoricamente la condivisione della camera detentiva, esporre simboli di gruppi terroristici (foto di bandiere o

⁷ Composta da educatori ed esperti in psicologia, criminologia cliN.I.C.a, pedagogia, servizio sociale e psichiatria.

di combattenti, esecuzioni, etc.), esultare in occasione di calamità naturali nei paesi occidentali, o per attentati effettuati da gruppi terroristici, etc.

Grazie all'attività del N.I.C., nel 2017 sono stati emessi provvedimenti di espulsione nei confronti di **50** soggetti dimessi dai Penitenziari per fine pena per i quali era stata accertata un'adesione alle ideologie jihadiste.

Sono stati, altresì, sensibilizzati tutti gli istituti penitenziari a trasmettere ogni notizia di interesse alle competenti Autorità Giudiziarie.

Inoltre periodicamente il N.I.C. esegue uno studio dei dati riferiti ai soggetti "osservati"⁸ al fine di procedere ad una eventuale declassificazione del livello di analisi a cui sono sottoposti i soggetti.

Tale operazione, attraverso l'acquisizione di pareri, è attuata in sinergia con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, i referenti regionali⁹ e i referenti locali¹⁰ e con gli Enti del CASA.

Nel merito, al fine di meglio indirizzare l'attività di referenti regionali e favorirli nelle loro attività di coordinamento dei referenti locali, il N.I.C. organizza frequenti incontri di coordinamento nei quali sono forniti aggiornamenti inerenti la minaccia terroristica ed eventuali nuove modalità di osservazione, nonché si discute di eventuali problematiche emerse nell'attività, valutando, altresì, nuove proposte operative.

I soggetti attualmente sottoposti al 1° livello di analisi sono complessivamente **242**, a cui si aggiungono **114** sottoposti al 2° livello e **150** al 3° livello, per un totale di **506** individui.

Dall'analisi eseguita dal N.I.C. risulta che al **10.10.2017**, dei detenuti monitorati, il **65%** ha una fascia d'età tra i 26 ai 41 anni, il **52%** ha una posizione giuridica definitiva e provengono principalmente dalla Tunisia (28%) e dal Marocco (27%).

Attualmente i detenuti ristretti per il reato di terrorismo internazionale, che rientrano tra il 242 *1° livello* sono **62**, di cui 4 con posizione giuridica definitiva, 16 appellanti, 9 ricorrenti, 30 giudicabili, 2 con p.g. mista con definitivo e 1 con p.g. mista senza definitivo.

Dei 62 detenuti per reati di terrorismo, **19** sono ristretti presso la Sezione di Alta Sicurezza 2 del Penitenziario di Rossano; **11** presso la Sezione di Alta Sicurezza 2 di Nuoro; **26** presso la Sezione di Alta Sicurezza 2 di Sassari; **1** presso la Casa Circondariale di Lecce, **1** presso la Casa Circondariale di Brescia, **2** presso la Casa Circondariale di Torino e **2** presso la Casa Circondariale di Ferrara.

⁸ Si intendono il complesso dei detenuti sottoposti al 1°, 2° e 3° livello.

⁹ Sono istituti presso ogni Provveditorato Regionale.

¹⁰ Sono istituti presso ogni Istituto Penitenziario.

Gli stessi sono separati dagli altri detenuti al fine di escludere non solo l'attività di proselitismo ed indottrinamento ideologico nei confronti di soggetti più vulnerabili, ma anche la nascita di pericolosi sodalizi con appartenenti ad altre consorterie criminali quali mafia, camorra ecc. nonché con i gruppi antagonisti atteso l'evidenziato rapporto epistolare.

Le risultanze di tali attività afferenti i *sottoposti ad analisi*, sono condivise, con l'Autorità Giudiziaria, qualora ci siano fatti di interesse investigativo e/o giudiziario, oltre che con i vertici dell'amministrazione penitenziaria e anche con tutte le Forze dell'Ordine e con le Agenzie Sicurezza Interna ed Esterna (AISI e AISE) all'interno del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.)¹¹.

A quanto sopra descritto, si aggiunge il controllo, da parte del N.I.C., dell'applicativo n. 24 denominato "*Terrorist Screening Center*" contenente i nominativi dei soggetti ritenuti pericolosi sotto il profilo terroristico e segnalati da 80 paesi del mondo.

Attraverso la comparazione con i dati presenti nel sistema SIAP-AFIS è possibile rilevare, in tempo reale, se un detenuto ritenuto estraneo al fenomeno, o un familiare che effettua colloqui visivi o telefonici con il ristretto, sono stati, in realtà, segnalati da un altro Paese come pericolosi.

Questo rappresenta un considerevole passo in avanti nello scambio di informazioni a livello internazionale.

Inoltre, in occasione dei vari attentati, è stato istituito un protocollo operativo riservato che consente di allertare in tempo reale tutte le sedi Penitenziarie in ordine alla sensibilizzazione del personale di Polizia penitenziaria a proseguire nell'attività di osservazione per individuare eventuali segni di radicalizzazione o di proselitismo.

I detenuti emersi in tale ambito come "facinorosi" vengono inseriti nel monitoraggio, insieme ai soggetti segnalati dagli Istituti Penitenziari per aver mostrato adesione o compiacimento per gli attentati o nelle cui camere detentive sono stati rinvenuti simboli riconducibili ai gruppi terroristici di *Al Qaeda* o dell'*Isis* o ad aggregazioni ad essi affiliati.

In particolare, le Direzioni sono state esortate a comunicare le notizie penalmente rilevanti alle Autorità Giudiziarie competenti ed è stato disposto di prestare la massima attenzione all'eventuale circolazione nelle sezioni di materiale di stampo jihadista.

¹¹Il Casa è un tavolo permanente presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, nel cui ambito sono condivise e valutate le informazioni sulla minaccia terroristica interna ed internazionale. Vi prendono parte la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Agenzie di Sicurezza Interna ed Esterna. La composizione del Casa è stata formalizzata il 6 maggio 2004 con il Decreto del Ministero dell'Interno che ha disciplinato il Piano Nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica, nonché le procedure e le modalità di funzionamento dell'Unità di crisi.

In aggiunta alle misure di allertamento, dal 14 dicembre 2015, l'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo, al fine di coadiuvare le attività dello studio del fenomeno da parte del Nucleo Investigativo Centrale, ha introdotto nell'applicativo "*Eventi Critici*"¹² la categoria "*rischi di proselitismo e radicalizzazione*", nella quale il personale degli Istituti inserisce tutti gli avvenimenti e comportamenti significativi sotto il profilo della radicalizzazione e del proselitismo, consentendo così, a questa Amministrazione, una visione in tempo reale.

Il dato generale, tuttavia, viene necessariamente "filtrato" attraverso le ulteriori informazioni, richieste alle sedi penitenziarie interessate, così da poter individuare il livello di rischio e disporre ulteriori mirate attività di ed al fine anche di valutare un eventuale segnalazione al C.A.S.A.

Contestualmente alle attività descritte ed al fine di ottenere un quadro generale del fenomeno connesso al terrorismo islamico in ambito penitenziario, il Nucleo Investigativo Centrale assicura, periodicamente, un censimento inerente i seguenti aspetti:

i locali adibiti a luoghi di culto (Moschee) nei penitenziari;

gli incontri casuali quali i passeggi, la socialità, etc.;

la preghiera svolta nella camera detentiva;

le figure interne che durante la professione della fede si propongono come conduttori di preghiera (imam);

i detenuti che si propongono, nei confronti della Direzione, come portavoce o paladini delle istanze degli altri detenuti (promotori);

i detenuti convertiti;

i soggetti esterni autorizzati all'accesso in carcere per dirigere la preghiera (imam esterni);

i mediatori culturali;

gli assistenti volontari.

Fino al 2016, tali informazioni venivano raccolte annualmente, tuttavia dal 2017 il Sistema Informatico Penitenziario, in collaborazione con il NIC, ha realizzato l'applicativo n. 28 denominato *esercizio della fede religiosa negli istituti*, che consente la visualizzazione dei dati in tempo reale.

¹² Tale applicativo è gestito dalla Sala Situazioni dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo, istituita per realizzare il collegamento telematico tra l'Amministrazione centrale e gli istituti penitenziari e che ha il compito di analizzare tutte le situazioni d'emergenza. In particolare il sistema Eventi Critici permette l'acquisizione in tempo reale di fatti significativi distinti per grado di criticità.

Il sistema di analisi delle predette informazioni provenienti dal contesto penitenziario è basato sull’“osservazione” cioè sul “registrare ciò che si vede” e sull’analisi e monitoraggio del fenomeno.

L’analisi di tale complessa e articolata attività di monitoraggio ha riguardato **190¹³** istituti ed ha permesso di rilevare che fanno accesso negli Istituti Penitenziari **25** soggetti che rivestono la figura di Imam e sono pertanto accreditati presso il Ministero dell’Interno, **34** mediatori culturali e **41** assistenti volontari, ai sensi degli artt. 17 e 78 O.P.

Questo censimento, al 10 ottobre u.s. ha rilevato, altresì, una presenza di **57.737¹⁴** detenuti di cui **19.859** stranieri.

Sulla base delle nazionalità di appartenenza dei detenuti si è potuto, inoltre, stimare che circa **12.567** provengono da Paesi tradizionalmente di religione musulmana.

Attraverso una verifica più approfondita si è inoltre constatato che, tra i detenuti di origine musulmana, ben **7.169** sarebbero “praticanti”, ossia effettuano la preghiera attenendosi ai dogmi della propria religione, mentre **5.398** sembrerebbero non essere interessati a tali dinamiche. Per quanto attiene ai “praticanti”, **97** di essi rivestono la figura di Imam, conducendo pertanto la preghiera, **88** si sono posti in evidenza come promotori e **44** si sono convertiti all’islam durante la detenzione.

Si è ritenuto opportuno acquisire, contestualmente a quanto già menzionato, una dettagliata relazione su tutti i detenuti che rivestivano la figura di imam, di promotori o che comunque si sono convertiti all’Islam, tenendo conto degli indicatori sulla radicalizzazione forniti, da questo Nucleo Investigativo, a tutti i Penitenziari e rappresentati nei precedenti capitoli.

Infine, sono state realizzate delle schede di approfondimento per tutti i soggetti risultati di particolare interesse sotto il profilo di un’eventuale processo di radicalizzazione violenta.

LE AZIONI INTRAPRESE E PROGETTATE CON RIFERIMENTO ALL'ESECUZIONE CARCERARIA E AI PROGRAMMI TRATTAMENTALI, ALL'ISTRUZIONE, ALLA SALUTE ED AL LAVORO DEI DETENUTI

Nel corso degli ultimi anni, la Direzione Generale Detenuti e Trattamento si è impegnata a fornire impulso e supporto ai Provveditorati Regionali e agli Istituti allo scopo di dare nuovo slancio alle attività di osservazione e trattamento.

¹³ Rispetto all’anno 2015 si è avuta un’ulteriore riduzione del numero degli Istituti dovuta alla chiusura di alcune strutture.

¹⁴ Dato in continua modificazione atteso il turnover dovuto alle scarcerazioni ed alle nuove carcerazioni.

A decorrere, infatti, dal 2003 ha emanato a tale scopo diverse circolari ed elaborato diversi progetti riguardanti gli aspetti organizzativi ed il funzionamento delle aree educative degli Istituti e degli Uffici del Trattamento dei Provveditorati, nonché la metodologia di lavoro dell'*équipe* di osservazione, i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, l'operatività del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica e, infine, la partecipazione della Polizia penitenziaria al Trattamento.

A tale attività di pianificazione e controllo su tutti gli istituti del territorio nazionale sono risultati e risultano di notevole supporto i Progetti d'Istituto, annualmente redatti dalle Direzioni, ed i Piani Territoriali Unitari, elaborati dai PRAP.

Infatti, con le circolari sulla rivisitazione della professionalità dell'Educatore - oggi Funzionario Giuridico Pedagogico (GDAP-0438879 del 27/10/2010) – sul Progetto d'Istituto (GDAP-0024103 del 20/01/2011) e, infine, nella demarcazione delle linee guida per la “Sorveglianza Dinamica” (GDAP-0260212 del 22/07/2013), si è cercato di ipotizzare una metodologia di intervento in grado di offrire opportunità di cambiamento e trasformazione nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni della persona detenuta.

5.1. Attività di istruzione e formazione

In data 23 maggio 2016 è stato rinnovato il protocollo d'intesa col MIUR con l'obiettivo sia di dare continuità al *Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei servizi minorili della Giustizia*, sia di favorire l'applicazione del Decreto interministeriale 12 marzo 2015 “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti*”.

Con queste ultime linee guida sono state definite le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti, a norma dell'art. 11 comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012 n.263 “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”.

Il citato Regolamento ha infatti introdotto importanti cambiamenti nell'assetto organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione destinati ai soggetti adulti, declinando gli interventi istruttivo/formativi attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della